



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Direttive sulla redistribuzione della tassa sul CO2 all'economia tramite le casse di compensazione (DRE)

Valide dal 1° giugno 2025

Stato: 1° giugno 2025

318.106.06 i DRE

06.25

Premessa alle DRE, valide dal 1° giugno 2025

Le presenti direttive disciplinano la redistribuzione della tassa sul CO₂ all'economia e si fondano sulla legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂ (stato 1° gennaio 2025) e sull'ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO₂ (stato 1° maggio 2025) che il Consiglio federale ha posto in vigore il 2 aprile 2025 con effetto retroattivo **al 1° gennaio 2025**.

A fronte delle modifiche sostanziali e della reintroduzione dell'esclusione e dell'esclusione parziale di determinati datori di lavoro, sono state elaborate nuove direttive. Questa versione sostituisce tutte quelle precedenti.

Le nuove direttive comprendono le novità e gli adeguamenti seguenti:

- quale base di calcolo per la redistribuzione della tassa sul CO₂ all'economia non si utilizza più la massa salariale determinante per l'AVS, ma la massa salariale AD1, con conseguente applicazione del limite massimo di 148 200 franchi all'anno (art. 22 OAINF) per singolo salario computabile;
- dal 2025, i datori di lavoro esentati dalla tassa sul CO₂ per la sottoscrizione di un impegno di riduzione sono esclusi dalla redistribuzione;
- l'esenzione dei datori di lavoro può riguardare un'impresa nel suo complesso o solo singole ubicazioni. Dalla redistribuzione sono escluse solo le parti della massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni esentate dalla tassa sul CO₂ (esclusione parziale). Di conseguenza, nel quadro della redistribuzione si distingue tra esclusioni per l'intera impresa ed esclusioni parziali;
- la massa salariale toccata dalle esclusioni e dalle esclusioni parziali può differire dalla massa salariale per numero di conteggio AVS. L'esclusione parziale può sussistere anche quando un numero di conteggio AVS si riferisce a un intero gruppo societario di cui soltanto singole imprese sono escluse dalla redistribuzione;
- in caso di esclusione parziale è necessario effettuare un rilevamento separato della parte di massa salariale per la quale si intende far riconoscere il diritto alla redistribuzione;
- la procedura per il rilevamento della massa salariale risulta pertanto più onerosa, dato che deve essere presa in considerazione solo la parte di massa salariale per la quale si fa valere il diritto

alla redistribuzione (la massa salariale esclusa o parzialmente esclusa non è presa in considerazione);

- nella richiesta di esenzione all'UFAM, i datori di lavoro devono indicare la CC competente, il proprio numero di conteggio AVS e la descrizione delle ubicazioni da esentare. Devono inoltre indicare se si tratta di un caso di esclusione parziale. L'UFAM fornisce alle CC un elenco dei datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale. Le CC richiedono poi ai datori di lavoro con esclusione parziale di rilevare la parte della massa salariale per la quale si fa valere il diritto alla redistribuzione. Senza una risposta entro il termine previsto l'intera massa salariale è esclusa dalla redistribuzione.

Calcolo del fattore di distribuzione

Il fattore di distribuzione è calcolato e stabilito dall'UFAM.

Registrazione contabile

Non ci sono cambiamenti nella registrazione contabile della redistribuzione della tassa sul CO₂.

Soluzione transitoria per gli anni d'esecuzione 2025 e 2026

Poiché il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza sul CO₂ nell'aprile del 2025, con effetto retroattivo dal 1° gennaio dello stesso anno, l'inoltro delle richieste di esenzione dalla tassa sul CO₂ per il 2025 è stato possibile soltanto da aprile. Il termine d'inoltro delle richieste scade il 1° settembre 2025. Nell'anno in questione non saranno dunque ancora disponibili le informazioni necessarie su esclusioni ed esclusioni parziali per determinare la massa salariale rilevante per la redistribuzione della tassa sul CO₂ per il 2025. Per questa ragione nel 2025 la redistribuzione non avrà luogo. Le redistribuzioni per gli anni 2025 e 2026 avranno luogo nel 2026.

La redistribuzione del 2025 avrà luogo nel 2026 e si baserà sulla massa salariale AD1 del 2024 e sull'elenco delle esclusioni per il 2025.

La redistribuzione del 2026 avrà luogo nel 2026 e si baserà sulla massa salariale AD1 del 2024 e sull'elenco delle esclusioni per il 2026.

Se l'elenco delle esclusioni per il 2025 e il 2026 differiscono tra loro, allora anche la massa salariale AD1 del 2024 al netto delle esclusioni risulterà diversa.

Indennizzo regolare spettante alle CC

Riguardo alla redistribuzione per gli anni 2025 e 2026, le CC sono indennizzate nel modo seguente.

Nel 2025 non è previsto alcun indennizzo.

Nel 2026 le CC ricevono un indennizzo per ciascuna delle ridistribuzioni eseguite.

Il modello d'indennizzo verrà ancora rielaborato in collaborazione con le CC e reso noto in un secondo tempo. Per questo motivo il capitolo 6 non è ancora stato aggiornato.

Controllo dei datori di lavoro

È previsto che le masse salariali determinanti comunicate dai datori di lavoro vengano verificate nell'ambito dei controlli dei datori di lavoro. Questo tema deve essere approfondito ulteriormente. Per questo motivo il capitolo 5.2 «Controllo dei datori di lavoro» è stato lasciato in sospeso per il momento.

Indice

Abbreviazioni	7
1 Principio e basi	8
1.1 Basi legali.....	8
1.2 Informazioni sulla tassa sul CO ₂	8
1.3 Termini e definizioni	9
1.3.1 Massa salariale rilevante	9
1.3.2 Categorie di diritto	10
1.3.3 Termini	11
1.3.4 Importi da ridistribuire.....	11
1.3.5 Anno d’esecuzione.....	12
2 Attori, compiti, competenze	12
2.1 UFAM.....	12
2.2 UFAS	13
2.3 UCC	13
2.4 CC.....	13
2.5 Datori di lavoro	14
3 Procedura	14
3.1 Esenzione dal pagamento della tassa sul CO ₂	15
3.2 Congelamento della massa salariale AD1	15
3.3 Comunicazione dei datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale.....	15
3.4 Rilevamento della massa salariale dei datori di lavoro con esclusione parziale.....	15
3.5 Comunicazione della massa salariale rilevante	16
3.6 Comunicazione del fattore di distribuzione e dell’importo da ridistribuire.....	16
3.7 Notifica di cambiamenti	17
3.8 Versamento di denaro	17
3.9 Ridistribuzione ai datori di lavoro.....	17
3.10 Storno di importi residui.....	18

3.11	Esecuzione arretrata di ridistribuzioni.....	18
4	Procedura	18
5	Revisione della ridistribuzione e controllo dei datori di lavoro	19
5.1	Revisione	19
5.2	Controllo dei datori di lavoro.....	19
6	Indennizzo (questo capitolo verrà aggiornata ulteriormente)	19
7	Disposizioni per il periodo transitorio (2025 e 2026) ..	21
8	Entrata in vigore	22
Allegato 1	23
Allegato 2	25

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
CC	Cassa/e di compensazione AVS
CCD	Circolare alle casse di compensazione sul controllo dei datori di lavoro
DCMF	Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione
DRE	Direttive sulla redistribuzione della tassa sul CO ₂ all'economia tramite le casse di compensazione
LADI	Legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0)
Legge sul CO ₂	Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO ₂ (RS 641.71)
N.	Numero marginale
Ordinanza sul CO ₂	Ordinanza del 23 novembre 2012 sul CO ₂ (RS 641.711)
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1 Principio e basi

- 1000 Le presenti direttive regolano la procedura concernente la redistribuzione dei proventi della tassa sul CO₂ all'economia (datori di lavoro), che avviene attraverso le CC.

1.1 Basi legali

- 1001 La tassa sul CO₂ si fonda sulla legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂ (stato 1° gennaio 2025) e sull'ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO₂ (stato al 1° maggio 2025). La distribuzione dei proventi della tassa sul CO₂ è disciplinata all'articolo 36 della legge sul CO₂.
- 1002 Nell'ordinanza sul CO₂, la «Distribuzione all'economia» (Sezione 4) è trattata ai seguenti articoli:
Art. 124 Quota di proventi spettante all'economia
Art. 124a Esclusione dalla distribuzione della quota dei proventi
Art. 125 Distribuzione
Art. 126 Organizzazione
Art. 127 Indennizzo spettante alle casse di compensazione
- 1003 Le disposizioni particolari sulla regolamentazione transitoria per gli anni 2025 e 2026 sono contenute all'articolo 146ae, sezione 2h (Distribuzione alla popolazione e all'economia) (v. cap. 7 delle presenti direttive).

1.2 Informazioni sulla tassa sul CO₂

- 1004 La tassa sul CO₂ non è un'imposta, ma una tassa d'incentivazione che ha lo scopo di incoraggiare l'uso moderato dei combustibili fossili. I proventi di questa tassa sono redistribuiti alla popolazione tramite le casse malati e ai datori di lavoro tramite le CC, in misura proporzionale alla massa salariale rilevante.

- 1005 La procedura di redistribuzione dei proventi della tassa sul CO₂ all'economia è descritta al capitolo 3 delle presenti direttive.
- 1006 I gestori di impianti che si impegnano a ridurre le emissioni sono in compenso esentati dalla tassa sul CO₂ (datori di lavoro esentati). I datori di lavoro esentati sono esclusi dalla redistribuzione della tassa sul CO₂.
- 1007 L'esclusione non interessa necessariamente l'impresa nel suo complesso, ma può essere applicata anche solo a impianti in varie sedi. Dalla redistribuzione sono escluse solo le parti della massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni esentate dalla tassa sul CO₂ (esclusione parziale).
- 1008 La redistribuzione ai datori di lavoro avviene, in principio, tramite le CC entro il **30 settembre** dell'anno d'esecuzione. Su richiesta, in casi giustificati, l'UFAM può prorogare adeguatamente questo termine (al massimo fino alla fine del di marzo (mese contabile) dell'anno seguente).
- 1009 Nei casi in cui i datori di lavoro sono stati indicati come esentati (esclusione o esclusione parziale), ma infine non lo sono (nessuna esclusione o esclusione parziale), la redistribuzione nei loro confronti avviene tramite l'UFAM. Le CC non eseguono versamenti per redistribuzioni arretrate.

1.3 Termini e definizioni

1.3.1 Massa salariale rilevante

- 1010 La massa salariale rilevante corrisponde alla massa salariale¹ AD1 conteggiata dal datore di lavoro, congelata al 31 ottobre dell'anno precedente, di tutte le sedi che non sono esentate dalla tassa sul CO₂.

¹ Massa salariale secondo l'art. 36 cpv. 3 Legge sul CO₂: «massa salariale sulla quale il datore di lavoro versa i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione secondo l'articolo 3 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione».

- Nel caso dei datori di lavoro non esentati dalla tassa sul CO₂, la massa salariale rilevante corrisponde all'intera massa salariale AD1 dell'impresa.
- Nel caso dei datori di lavoro interamente esentati dalla tassa sul CO₂, la massa salariale rilevante corrisponde a zero.
- Nel caso dei datori di lavoro per i quali l'esenzione riguarda solo singole sedi (esclusione parziale), la massa salariale rilevante corrisponde alla massa salariale AD1 dei lavoratori che operano nelle ubicazioni non esentate dalla tassa, per le quali si fa valere il diritto alla redistribuzione (questa corrisponde anche alla massa salariale AD1 al netto delle masse salariali dei dipendenti che operano nelle ubicazioni esentate).

- 1011 Come base per il calcolo della massa salariale rilevante si considera la massa salariale AD1 comunicata dal datore di lavoro per il relativo anno civile e registrata nel sistema di conteggio della CC entro il giorno di riferimento (ovvero il 31 ottobre dell'anno precedente la redistribuzione).
- 1012 Il relativo anno civile corrisponde all'anno d'esecuzione meno due.
- 1013 Eventuali correzioni a posteriori derivate in particolare da controlli dei datori di lavoro sono tenute in considerazione solo se rilevate e registrate entro il giorno di riferimento (31 ottobre).

1.3.2 Categorie di diritto

- 1014 **Ridistribuzione completa della tassa sul CO₂**
Datori di lavoro che ricevono una redistribuzione completa.
*Importo da redistribuire: Massa salariale rilevante (=intera massa salariale AD1) * Fattore di distribuzione della tassa sul CO₂.*

1015 **Esclusione parziale dalla redistribuzione della tassa sul CO₂**

I datori di lavoro esentati dalla tassa sul CO₂ per la sottoscrizione di un impegno di riduzione, hanno diritto alla redistribuzione della tassa soltanto per la massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni non esentate.

*Importo da redistribuire: massa salariale rilevante (=parte della massa salariale per la quale si è fatto valere il diritto alla redistribuzione) * fattore di distribuzione della tassa sul CO₂.*

1.3.3 Termini

1016 I termini di comunicazione sono elencati nell'**Allegato 1**.

1.3.4 Importi da redistribuire

1017 Se gli importi della tassa sul CO₂ da redistribuire (v. N. 3014 e 3015) non possono essere corrisposti tramite compensazione, a partire da un importo di 50 franchi ne viene effettuato il versamento. Gli importi per cui non è possibile effettuare la redistribuzione devono essere trattati in base al N. 1020.

1018 In caso di cambiamento della cassa di compensazione, l'importo della tassa sul CO₂ da redistribuire deve essere versato dall'ultima CC competente per il datore di lavoro avente diritto nell'anno d'esecuzione. La nuova CC effettua il conteggio dell'ammontare della redistribuzione della tassa sul CO₂ direttamente con l'UCC.

1019 In caso di cambiamenti, nell'ambito della redistribuzione vengono versati o compensati soltanto importi superiori a 50 franchi.

1020 Se non è possibile procedere alla redistribuzione tramite compensazione o versamento (p. es. a causa del fallimento o dello scioglimento di un'impresa) lo storno dell'importo deve essere effettuato sul relativo conto del conto

d'esercizio, al più tardi entro la fine del di marzo (mese contabile) dell'anno seguente. Lo storno va debitamente documentato.

1.3.5 Anno d'esecuzione

1021 Viene definito anno d'esecuzione l'anno in cui ha luogo la redistribuzione.

2 Attori, compiti, competenze

2.1 UFAM

- 2000 Compiti dell'UFAM
- decide in merito all'esenzione dalla tassa sul CO₂ e informa le CC sui datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale dalla redistribuzione;
 - redige annualmente un elenco consolidato dei datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale; trasmette l'elenco, che comprende le CC competenti e il numero di conteggio, in formato CSV all'UCC, che lo pubblica nelle applicazioni protette;
 - stabilisce il fattore di distribuzione per la redistribuzione della tassa sul CO₂;
 - comunica all'UCC l'importo del fattore di distribuzione.
 - è competente per le questioni giuridiche relative alle basi di calcolo della redistribuzione e alla procedura di ricorso;
 - stabilisce d'intesa con l'UFAS l'indennizzo spettante alle CC (art. 127 ordinanza sul CO₂);
 - nella redistribuzione conteggia direttamente le eccezioni;
 - prepara, all'attenzione delle CC, una lettera (promemoria) contenente informazioni generali sulla redistribuzione, che vengono pubblicate sul sito Internet dell'UFAM all'indirizzo: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/misure-riduzione/co2-abgabe.html>

2.2 UFAS

- 2001 Compiti dell'UFAS
- disciplina i dettagli della procedura di redistribuzione dei proventi della tassa sul CO₂ all'economia e redige le presenti direttive (DRE);
 - coordina e disciplina l'indennizzo delle CC.

2.3 UCC

- 2002 Compiti dell'UCC
- calcola sia l'ammontare complessivo delle masse salariali AD1 comunicate dalle CC prima della correzione, sia le masse salariali rilevanti (sottratte le esclusioni totali e parziali) e trasmette questi dati all'UFAM;
 - sulla base del fattore di distribuzione comunicato dall'UFAM e delle masse salariali rilevanti comunicate dalle CC, calcola l'ammontare complessivo della redistribuzione per ogni CC;
 - comunica il più rapidamente possibile, ma non oltre il 30 giugno dell'anno d'esecuzione, gli importi calcolati per la redistribuzione;
 - pubblica nelle applicazioni protette l'elenco dei datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale;
 - informa le CC sul fattore di distribuzione;
 - elabora entro la fine di aprile dell'anno seguente un conteggio complessivo dell'ammontare della redistribuzione della tassa sul CO₂ versato da parte delle CC e lo comunica all'UFAM;
 - inoltra la lettera dell'UFAM (promemoria) alle CC (con copia all'UFAS).

2.4 CC

- 2003 Compiti delle CC
- sono competenti per la redistribuzione dei proventi della tassa ai datori di lavoro;
 - determinano le masse salariali rilevanti per la redistribuzione ai datori di lavori con esclusione parziale;

- comunicano le masse salariale AD1 congelate e le masse salariali rilevanti all'UCC;
- sulla base del fattore di distribuzione (N. 3009) e delle masse salariali rilevanti conteggiate calcolano la quota della tassa sul CO₂ spettante a ogni datore di lavoro avente diritto. Il calcolo tiene conto dell'arrotondamento commerciale;
- comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi diritto mediante lettera informativa l'importo del fattore di distribuzione e la quota versata della tassa sul CO₂. L'ammontare della redistribuzione può essere comunicato loro anche allegando una copia del conteggio;
- se l'importo da redistribuire è inferiore a 50 franchi, non va inviata alcuna lettera;
- effettuano la redistribuzione sotto forma di compensazione o mediante versamento nel corso del mese di settembre (al più tardi entro il 30 del mese) dell'anno d'esecuzione (salvo proroghe del termine).

2.5 Datori di lavoro

- 2004 Compiti dei datori di lavoro
- presentano la richiesta di esenzione o di esenzione parziale all'UFAM;
 - comunicano entro il 15 aprile la massa salariale determinante alle CC (v. N. 1010);
 - tengono una lista separata degli impiegati (con indicazione del numero AVS) delle ubicazioni per le quali la redistribuzione è richiesta.

3 Procedura

- 3000 La procedura per la redistribuzione della tassa sul CO₂ è descritta in modo dettagliato e cronologico nei marginali seguenti. I termini in vigore sono indicati nell'allegato 1.

3.1 Esenzione dal pagamento della tassa sul CO₂

- 3001 La richiesta di esenzione va inoltrata all'UFAM entro il 1° settembre (anno X -1) ed è valida a partire dall'anno seguente.

3.2 Congelamento della massa salariale AD1

- 3002 Le masse salariali AD1 (anno X-2) conteggiate e comunicate alle CC entro il 31 ottobre (anno X-1) vengono congelate per ulteriore utilizzo.

3.3 Comunicazione dei datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale

- 3003 L'UFAM redige annualmente un elenco consolidato dei datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale affiliati a ciascuna CC nonché un elenco completo di tutti i datori di lavoro con esclusione o esclusione parziale e li trasmette in formato CSV all'UCC, che li pubblica nelle applicazioni protette entro la prima settimana lavorativa del mese di marzo.

3.4 Rilevamento della massa salariale dei datori di lavoro con esclusione parziale

- 3004 Le CC richiedono ai datori di lavoro con esclusione parziale per il periodo in questione la massa salariale AD1 dei lavoratori che operano nelle ubicazioni che pagano la tassa sul CO₂ e per la quale si fa valere il diritto a una redistribuzione.
- 3005 I datori di lavoro interessati comunicano la massa salariale entro il **15 aprile**. Senza una risposta entro questo termine l'intera massa salariale è esclusa dalla redistribuzione.
- 3006 Le CC tengono un registro per ciascun datore di lavoro sulla massa salariale AD1 congelata e la massa salariale rilevante (v. N. 1010).

3.5 Comunicazione della massa salariale rilevante

3007 La CC comunica all'UCC per ciascun datore di lavoro ed entro il 10 maggio dell'anno d'esecuzione sia la massa salariale AD1 congelata al 31 ottobre dell'anno precedente sia la massa salariale rilevante per la redistribuzione della tassa sul CO₂.

Esempio: per l'anno d'esecuzione 2027 vanno comunicati all'UCC entro il 10 maggio 2027 la massa salariale AD1 del 2025, congelata al 31 ottobre 2026 nonché la massa salariale rilevante di tutti i datori di lavoro per i quali è stato fatto valere entro il 15 aprile 2027 il diritto a una redistribuzione.

3008 L'UCC comunica l'ammontare complessivo delle masse salariali rilevanti **entro il 31 maggio** all'UFAM (indirizzo: Sezione Tassa sul CO₂ e scambio di emissioni, 3003 Berna / CO2-Abgabe@bafu.admin.ch). Sulla base di questi dati e dei proventi della tassa calcola il fattore di distribuzione annuo.

3.6 Comunicazione del fattore di distribuzione e dell'importo da redistribuire

3009 Fino al 10 giugno, l'UFAM comunica all'UCC il fattore di distribuzione per la tassa sul CO₂ (sulla base dei mezzi disponibili per l'anno d'esecuzione della redistribuzione all'economia e della massa salariale rilevante).

3010 L'UCC comunica poi alle CC il più rapidamente possibile, ma non oltre il 30 giugno, gli importi calcolati per la redistribuzione e il fattore di distribuzione.

3.7 Notifica di cambiamenti

- 3011 La CC fino a quel momento competente comunica alla nuova CC:
- totale della massa salariale AD1;
 - l'esclusione parziale o totale;
 - la massa salariale rilevante in caso di esclusione parziale.
- Queste informazioni servono a stabilire gli importi della ridistribuzione della tassa sul CO₂ (N. 3014). La comunicazione deve avvenire per iscritto al più tardi entro il **31 luglio**.
- 3012 La nuova CC comunica i cambiamenti all'UFAM entro il 30 ottobre, per permettere a quest'ultimo di aggiornare l'elenco dei datori di lavoro esclusi per l'anno seguente.

3.8 Versamento di denaro

- 3013 L'UFAM trasferisce l'importo della redistribuzione determinato all'UCC l'ultimo giorno lavorativo di agosto o il primo giorno lavorativo di settembre. L'UFAM deve comunicare il trasferimento affinché l'UCC possa garantire il coordinamento.

3.9 Ridistribuzione ai datori di lavoro

- 3014 Sulla base del fattore di distribuzione (N. 3009) e delle masse salariali rilevanti le CC calcolano la quota della tassa sul CO₂ spettante a ogni datore di lavoro avente diritto. Il calcolo tiene conto dell'arrotondamento commerciale.
- 3015 Le CC effettuano la redistribuzione sotto forma di compensazione o mediante versamento nel corso del mese di settembre (al più tardi entro il 30 del mese) dell'anno d'esecuzione. Su richiesta, in casi giustificati, l'UFAM può prorogare adeguatamente questo termine (al massimo fino alla fine di marzo [mese contabile] dell'anno seguente).

3.10 Storno di importi residui

- 3016 Gli storni devono essere effettuati al più tardi entro la fine del mese di marzo dell'anno seguente. Non possono essere concessi interessi remunerativi.

3.11 Esecuzione arretrata di ridistribuzioni

- 3017 Eventuali versamenti per ridistribuzioni arretrate vengono effettuati dall'UFAM.

4 Procedura

- 4000 Secondo l'articolo 126 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂, i datori di lavoro vengono informati dell'importo della ridistribuzione cui hanno diritto e del fattore di distribuzione mediante comunicazione.
- 4001 In caso di ricorsi e domande su questioni giuridiche l'interlocutore di riferimento è l'UFAM (indirizzo: Sezione Tassa sul CO₂ e scambio di emissioni, 3003 Berna / CO2-Abgabe@bafu.admin.ch).
- 4002 Le CC trasmettono all'UFAM i ricorsi relativi all'importo della ridistribuzione, all'entità del fattore di distribuzione e a questioni di carattere generale su questi argomenti.
- 4003 I dati rilevanti ai fini del ricorso vanno comunicati all'UFAM o inviati in allegato per lettera.
- 4004 L'UFAM si occupa di gestire gli ulteriori accertamenti direttamente con i ricorrenti e, se del caso, emana decisioni definitive. Inoltre, esprime il suo parere sulle questioni relative alla tassa sul CO₂.

5 Revisione della redistribuzione e controllo dei datori di lavoro

5.1 Revisione

- 5000 La revisione della redistribuzione della tassa sul CO₂ si basa sui principi stabiliti dalle direttive dell'UFAS sulla revisione delle CC (DRCC).
- 5001 La revisione della redistribuzione avviene in base a un mandato separato e deve essere portata a termine nell'ambito della revisione di chiusura dell'anno in questione. Essa è di competenza dell'ufficio di revisione indicato dalla CC all'UFAS. La revisione viene effettuata annualmente e include le informazioni richieste nel modulo di revisione (v. Allegato 2). Quest'ultimo deve essere compilato e trasmesso all'UFAM secondo le indicazioni date nel modulo (ovvero in formato elettronico e tramite invio postale) con copia cartacea all'UFAS. Le CC e le agenzie sottoposte a revisione sono indennizzate di conseguenza (N. 6006).

5.2 Controllo dei datori di lavoro

È previsto che le masse salariali rilevanti comunicate dai datori di lavoro vengano verificate nell'ambito dei controlli sui datori di lavoro. Questo tema deve essere approfondito ulteriormente. Per questo motivo il capitolo 5.2 «Controllo dei datori di lavoro» è stato lasciato in sospeso per il momento.

6 Indennizzo (questo capitolo verrà aggiornata ulteriormente)

- 6000 L'articolo 36 capoverso 3 della legge sul CO₂ e l'articolo 127 dell'ordinanza sul CO₂ fissano le basi per l'indennizzo delle CC relativo alla redistribuzione all'economia.

- 6001 L'indennizzo spettante alle CC per l'attuazione della redistribuzione è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi. Questa si fonda su un'analisi dettagliata dei processi per il calcolo dell'onere amministrativo delle singole CC e, al contempo, tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti all'obbligo contributivo alla fine dell'anno in cui è comunicata la massa salariale AD1 secondo i dati statistici delle CC (ricapitolazione).
- 6002 L'indennizzo si compone dunque di un'indennità di base per tutte le CC, calcolata in funzione dell'analisi dei processi, e di un'indennità per ogni membro soggetto all'obbligo di versare i contributi.
- 6003 L'importo dell'indennizzo annuale è stato determinato dall'UFAM, d'intesa con l'UFAS e le CC. L'UFAS verifica a scadenze regolari se i cambiamenti nelle basi di calcolo comportino la necessità di un adeguamento dell'importo dell'indennizzo.
- 6004 La procedura per l'indennizzo spettante alle CC è regolata e coordinata dall'UFAS. Le CC sono indennizzate nell'anno d'esecuzione e ricevono dall'UFAS un'apposita comunicazione con le informazioni dettagliate in merito.
- 6005 Le spese di porto per l'invio delle lettere informative ai datori di lavoro aventi diritto alla redistribuzione sono rimborsate al Fondo di compensazione AVS dall'UFAM.
- 6006 L'indennizzo per la revisione ordinaria si basa sui costi sostenuti per la revisione della redistribuzione dall'ufficio di revisione, dalla CC e dall'agenzia sottoposta a revisione. Alle CC e alla relativa agenzia è rimborsato un importo forfettario di 4740 franchi. Gli uffici di revisione sono indennizzati tramite le CC o le loro agenzie.

7 Disposizioni per il periodo transitorio (2025 e 2026)

- 7000 Nell'anno civile 2025 non verrà eseguita nessuna redistribuzione e dunque non sarà necessario comunicare la massa salariale per quel periodo. La redistribuzione per il 2025 verrà eseguita nell'anno civile 2026. Pertanto, nel 2026 verranno eseguite due redistribuzioni (quella per il 2025 e quella per il 2026).
- 7001 La massa salariale rilevante per la redistribuzione del 2025 si basa sulla massa salariale AD1 comunicata dai datori di lavoro per l'anno civile 2024 dei lavoratori registrati nel sistema di conteggio della CC entro il giorno di riferimento (31 ottobre 2025), al netto delle masse salariali dei lavoratori che operano nelle ubicazioni esentate (elenco con esclusione 2025).
- 7002 Anche la massa salariale rilevante per la redistribuzione del 2026 si basa sulla massa salariale AD1 comunicata dai datori di lavoro per l'anno civile 2024 dei lavoratori registrati nel sistema di conteggio della CC entro il giorno di riferimento (31 ottobre 2025), al netto delle masse salariali dei lavoratori che operano nelle ubicazioni esentate (elenco con esclusione 2026).
- 7003 Sebbene sia nel 2025 che nel 2026 la redistribuzione si basi sulla massa salariale AD1 del 2024, la massa salariale rilevante per ciascuno dei due anni varia nei casi in cui i membri affiliati sono interessati da un'esclusione o un'esclusione parziale soltanto in uno dei due anni civili.
- 7004 Per la redistribuzione negli anni d'esecuzione 2025 e 2026 si applicano i termini di comunicazione secondo gli schemi illustrati nell'Allegato 1. Tuttavia verranno effettuate due dichiarazioni, una per il 2025 e una per il 2026.
- 7005
- L'indennizzo per l'anno d'esecuzione 2025 viene corrisposto nel 2026 sulla base dei dati statistici del 2024.
 - L'indennizzo per l'anno d'esecuzione 2026 viene corrisposto nel 2026 sulla base dei dati statistici del 2024.

8 Entrata in vigore

8000 Le presenti direttive entrano in vigore il 1° giugno 2025.

Allegato 1

Data (fino a)	Emittente	Destinatario	Contenuto
1.9. (X-1)	Datore di lavoro	UFAM	Richiesta di esenzione
1a settimana di marzo	UFAM	UCC	Elenchi consolidati per CC ed elenco globale dei datori di lavoro con esclusione totale e parziale
15.03.	CC	Datore di lavoro	Richiesta di quota salariale non esente (massa salariale rilevante)
15.04.	Datore di lavoro	CC	Dichiarazione della quota salariale non esente (massa salariale rilevante)
10.05.	CC	UCC	Dichiarazione della massa salariale Ad1 congelata al 31.10. X-1 e massa salariale rilevante per la tassa sul CO2. Esempio: per l'anno di esecuzione 2027, la massa salariale 2025, congelata alla data di riferimento del 31.10.2026, deve essere comunicata all'UCC entro il 10.05.2027.
31.05.	UCC	UFAM	Dichiarazione della massa salariale totale ai fini della tassa sul CO2
10.06.	UFAM	UCC	Dichiarazione del fattore di redistribuzione
30.06.	UCC	CC	Fattore e importi della redistribuzione
31.07.	CC X	CC Y	Mutazioni in caso di cambio di cassa : - Totale AD-1 Massa salariale - Massa salariale rilevante in caso di esclusione parziale
Ultimo giorno lavorativo di agosto/primo giorno lavorativo di settembre	UFAM	UCC	Trasferimento dell'importo di redistribuzione calcolato

31.08.	UFAS	CC	Fatturazione e remunerazione
30.09.	CC	Datore di lavoro	Pagamento o compensazione degli importi ridistribuiti
30.10.	CC	UFAM	Nuova CC annuncia il trasferimento all'UFAM. L'UFAM aggiorna l'elenco delle esclusioni per l'anno X+1
31.3. (X+1)	CC	UCC	Ristorno
30.04. (X+1)	UFAM	UFAM	Conteggio totale

Allegato 2

Nome della cassa di compensazione (CC):			
Numero della cassa di compensazione:			
La revisione è stata effettuata dall'azienda:			
Destinatario del rapporto:	Ufficio federale dell'ambiente UFAM Divisione Clima, 3003 Berna (versione Excel via e-mail (co2-abgabe@bafu.admin.ch) e versione cartacea per posta) Copia all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS (per posta)		
Anno di redistribuzione controllato:			

Formulario di revisione per la redistribuzione della tassa sul CO2

Il presente questionario deve essere compilato (campi grigi) dall'organo di revisione secondo le direttive sulla redistribuzione della tassa sul CO2 all'economia tramite le casse di compensazione (DRE). Lo scopo è quello di verificare che la redistribuzione della tassa sul CO2 sia stata effettuata in conformità alle DRE.

I campi grigi sono obbligatori.

	Risultato	Visto
1. Contabilizzazione delle dichiarazioni dei salari		
La cassa di compensazione ha elaborato tutte le dichiarazioni dei salari pervenute entro il 31 ottobre?		
Se no:		
Spiegazione del revisore:		
Posizione CC:		
2. Annuncio della massa salariale all'UCC		
È stata comunicata all'UCC (DRE 3007) la massa salariale AD1 corretta congelata?		
Se no:		
Spiegazione del revisore:		
Posizione CC:		
È stata comunicata all'UCC la massa salariale rilevante corretta (DRE 3007)?		
Se no:		
Spiegazione del revisore:		
Posizione CC:		
3. Calcolo degli importi con il fattore di redistribuzione		
a) È stato applicato il fattore di redistribuzione corretto? (DRE 3009)		
Se no:		
Spiegazione del revisore:		
Posizione CC:		
b) È corretto il calcolo degli importi da redistribuire con il fattore di redistribuzione annunciato dall'UCC (DRE 2003, 3014)?		
Se no:		
Spiegazione del revisore:		
Posizione CC:		

4. Informazione alle imprese			
Le imprese sono state informate della redistribuzione secondo la lettera dell'UFAM (DRE 2003)?			
Se no:			
Spiegazione del revisore:			
Posizione CC:			
5. Storno di importi non distribuibili			
Gli importi non distribuibili sono stati stornati correttamente (DRE 1020, 3016)?			
Se no:			
Spiegazione del revisore:			
Posizione CC:			
6. Contabilizzazione della redistribuzione			
La contabilizzazione della redistribuzione della tassa sul CO2 è stata effettuata secondo le direttive sulla contabilità e sui movimenti di fondi delle casse di compensazione (DCMF)?			
Se no:			
Spiegazione del revisore:			
Posizione CC:			
7. Procedura in caso di mutazioni			
a) Il punto 3011 delle DRE è stato rispettato per quanto riguarda le imprese che hanno lasciato la cassa di compensazione?			
Se no:			
Spiegazione del revisore:			
Posizione CC:			
b) È stato rispettato il punto 3012 delle DRE per quanto riguarda le imprese che hanno aderito alla cassa di compensazione?			
Se no:			
Spiegazione del revisore:			
Posizione CC:			
8. Confronto tra l'importo destinato alla redistribuzione e la redistribuzione effettiva (o «saldo della redistribuzione»)			
La differenza tra l'importo destinato alla redistribuzione e l'importo effettivamente redistribuito è indicata in modo comprensibile (tenendo conto, per quanto possibile, delle mutazioni e degli storni)?			
Se no:			
Spiegazione del revisore:			
Posizione CC:			
Commenti e osservazioni aggiuntive:			
Nessun punto da segnalare.			
Data e luogo:		Timbra e firma del revisore:	